



# Comune di Cantoira

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO TO

---

## DETERMINAZIONE

### SERVIZIO TECNICO

**N. 14 DEL 30/01/2026**

#### OGGETTO:

**Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la gestione tecnica ed amministrativa dei contratti di assicurazione stipulati o da stipulare da parte del Comune di Cantoira periodo 01/04/2026-31/03/2029 - Incarico a società CON.S.A.I. S.r.l. - CIG BA358C7D7F**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n° 28 del 18/12/2025 è stato approvato il bilancio triennale 2026 – 2028;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 99 del 18/12/2025 è stato approvato il PEG 2026 – 2028;
- l'art. 183 del predetto D. Lgs afferma che gli Enti Locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio e l'attestazione della copertura finanziaria;

Considerato che:

- il D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, sottosoglia avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

Dato atto che la materia dei contratti assicurativi stipulati dalla pubblica amministrazione a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio, alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici ed alla gestione degli eventuali sinistri, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia nella sua specificità presenta aspetti tecnici e di difficile interpretazione;

Considerato che le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitoli, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, rendono necessario avvalersi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;

Dato atto che consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno di personale avente le necessarie ed idonee professionalità per formulare proposte operative che richiedono conoscenza di economia, di diritto civile e di diritto delle assicurazioni;

Appurato che all'interno dell'Ente non è presente una figura professionale dotata di una adeguata preparazione specialistica rispetto alla materia di che trattasi, peraltro caratterizzata da alta complessità e tecnicità e pertanto si rende necessario avvalersi di un soggetto professionalmente qualificato nel settore, ottimizzando, ove possibile, il rapporto costi/prestazioni;

Rilevato che:

- l'incarico in questione, pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell'appalto di servizi, si configura principalmente come incarico professionale "*intuitu personae*", in quanto basato sulla fiducia che l'Ente ripone in un determinato professionista, al quale la struttura imprenditoriale fornisce un mero supporto logistico per l'esercizio di una attività connotata da un alto contenuto tecnico;
- l'attività del Broker si esplica quindi quale manifestazione di una prestazione d'opera professionale, ed il relativo contratto può essere ricondotto al contratto d'opera intellettuale (disciplinato dagli articoli 2299 e seguenti del Codice Civile), essendo l'attività di consulenza ad avere un ruolo centrale, a fronte di un minor impegno nella fase di assistenza nella gestione del rapporto assicurativo;
- pertanto, il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all'istituto dell'"*intuitu personae*", poiché la procedura in questione rispetta il collegamento tra la personalità dell'opera, l'infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali, non suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara;

- la tesi dell'”*intuitu personae*” non viene meno neppure se l'attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l'elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell'incarico svolto dalla persona fisica iscritta ad apposito registro, mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni;

Considerato che il supporto all'amministrazione del broker appare utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all'ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;

Richiamate:

- la sentenza n. 179/2008 A della Corte dei Conti Sezione I Giurisdizionale centrale, che conferma la legittimità dell'affidamento dell'incarico al Broker “*intuitu personae*”, in quanto la remunerazione dello stesso non è ritenuto un costo aggiuntivo;
- la Determinazione n. 2 del 13/03/2013 a cura dell'AVCP (ora ANAC), avente ad oggetto “Questioni interpretative concernenti l'affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa” (pubblicato sul sito dell'ANAC), nel quale sono indicate le tre possibili forme di remunerazione del broker adottabili dalle PA:
  - a) mantenimento delle modalità tradizionalmente seguite con la commissione calcolata in percentuale dei premi futuri e a carico delle imprese;
  - b) commissione calcolata sulla base di valori certi e a carico delle imprese;
  - c) commissione calcolata sulla base di valori certi e corrisposta direttamente dalla stazione appaltante.”

Considerato, nel caso di specie, che l'incarico di brokeraggio e consulenza assicurativa non è oneroso per l'Ente, secondo la previsione dell'art. 1755 del C.C, poiché l'attività di brokeraggio, considerata la citata Determinazione n. 2 del 13/03/2013, è remunerata per il tramite della compagnia di assicurazione con cui vengono stipulati i contratti e che, pertanto, dal relativo incarico non derivano oneri diretti per l'Ente;

Atteso che: la Società CON.S.A.I. srl, cura direttamente i rapporti, per quanto riguarda le coperture assicurative, con i periti e liquidatori delle varie compagnie nonché con i danneggiati e danneggianti nei sinistri;

Verificato altresì che:

- l'affidatario uscente ha svolto l'incarico con piena soddisfazione per l'ente affidante dimostrando di possedere una organizzazione, un metodo lavorativo, una compagine di soggetti di alta qualificazione un esteso portafoglio clienti di parte pubblica con acquisizione di specifica competenza e che i contratti assicurativi in corso sono stati stipulati con l'assistenza e la consulenza della suddetta società;
- le provvigioni, secondo gli usi di mercato, sono a carico delle compagnie assicuratrici, le quali hanno già quotato i premi tenendo conto di tali provvigioni.

Infatti, il broker trattiene, ottenuto il pagamento dei premi dal Comune, la propria provvigione nel momento in cui opera il riversamento dei premi alle diverse compagnie, pertanto, con riferimento alle polizze assicurative attualmente stipulate dal Comune di Cantoira, l'affidamento del servizio in oggetto alla CON.S.A.I. srl non comporterà ulteriori costi per l'ente;

Atteso che l'incarico in oggetto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale in quanto l'opera del broker è remunerata direttamente dalle compagnie d'assicurazione, con le quali sono stipulate o prorogate le coperture assicurative;

Ritenuto, quindi per quanto su esposto, opportuno per l'Ente continuare la gestione dei rapporti contrattuali inerenti le suddette polizze tramite il medesimo broker per un periodo di anni tre dal 01/04/2026 al 31/03/2029;

Considerato inoltre che l'affidamento di tale servizio al broker uscente trova giustificazione nella considerazione che il servizio espletato nell'affidamento precedente è stato eseguito in maniera compiuta, precisa, efficace, infatti, grazie alla consulenza del broker nella redazione dei capitolati di gara;

Ritenuto congruo procedere ad un affidamento diretto del servizio alla ditta CON.S.A.I. srl con sede legale in Roma, Via Circonvallazione Clodia 163/167 e sede operativa in Rivarolo Canavese, Corso Torino n. 1;

Considerato che:

- l'art. 50 del D.lgs. 36/2023, (Codice dei Contratti Pubblici) prevede che per servizi di importo inferiore a 140.000 euro le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Dato atto che:

- l'art. 48, 3° comma, del citato Codice dei Contratti Pubblici fa salvi, per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie, gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
  - le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro nonché all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore a € 140.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- Rilevato che l'art. 49, comma 6, del D.lgs. 36/2023 consente di derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00.

Preso atto che:

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;
- l'art. 37, comma 1 (periodo primo) del d. lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

Vista la nota prot. 4754 del 23/12/2025 con la quale CON S.A.I. s.r.l. ha fatto pervenire la propria brochure informativa contenente la proposta di rinnovo del servizio con disciplinare di incarico;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo alla CON.S.A.I. s.r.l. con sede legale a Roma, via Circonvallazione Clodia n. 163/167 e sede operativa in Rivarolo Canavese, corso Torino n. 1 – P. Iva: 08001461006;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs. 36/2023;

## **D E T E R M I N A**

Di richiamare integralmente la premessa;

Di approvare la procedura di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo alla CON.S.A.I. s.r.l. con sede legale a Roma, via Circonvallazione Clodia n. 163/167 e sede operativa in Rivarolo Canavese, corso Torino n. 1 – P. Iva: 08001461006 per il periodo 01/04/2026-31/03/2029, dando atto che l’incarico in oggetto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale in quanto l’opera del broker è remunerata direttamente dalle compagnie d’assicurazione, con le quali sono stipulate o prorogate le coperture assicurative – CIG: BA358C7D7F;

Di approvare il disciplinare di incarico di brokeraggio allegato alla presente;

Di dare atto che l’acquisizione di detto servizio è stata effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi del l’art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs 36/2023 mediante presentazione dell’offerta ed accettazione della stessa;

Di dare atto che l’incarico in oggetto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale in quanto l’opera del broker è remunerata direttamente dalle compagnie d’assicurazione, con le quali sono stipulate o prorogate le coperture assicurative;

Di dare atto che per la prestazione di servizio sopramenzionato, pur essendo gratuito per l’ente, il compenso spettante al broker viene corrisposto direttamente dalle compagnie assicuratrici e che lo stesso, sulla base dell’ammontare dei premi attuali, è inferiore all’importo di cui all’art. 49, comma 6 del D. Lgs. 36/2023 di € 5.000,00;

Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 33/2013, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;

Di rilevare che l’affidamento di cui trattasi è assoggettato alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**Firmato Digitalmente**

F.to VIVENZA FRANCA

18/04/2026

Il Segretario Comunale CHISARI  
Dott.ssa Concetta